CAMERA DEI DEPUTATI N. 4014

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 20 aprile 1967 (*Stampato n. 2142*)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MORO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(TREMELLONI)

E COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GUI)

—

Autorizzazione di spesa per il completamento del programma di ricerche spaziali San Marco

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 22 aprile 1967

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

È autorizzata per l'anno finanziario 1967 la spesa di lire 2.200 milioni per l'esecuzione del programma nazionale di ricerche spaziali San Marco e per sopperire agli oneri

relativi all'impiego e alla manutenzione delle piattaforme mobili costituenti il poligono di lancio.

ART. 2.

L'esecuzione dei compiti di cui al precedente articolo 1 è affidata:

a) al Consiglio nazionale delle ricerche per quanto riguarda il completamento della fase del programma in corso di realizzazione;

b) al Centro di ricerche aerospaziali dell'Università di Roma per quanto concerne l'ulteriore espletamento del programma stesso.

ART. 3.

Per lo svolgimento dei compiti rispettivamente affidati, sulla somma indicata all'articolo 1 viene autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1.000 milioni a favore del Consiglio nazionale delle ricerche e di un contributo straordinario di lire 1.200 milioni a favore dell'Università di Roma.

ART. 4.

Ai fini dell'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, lettera *b*), è autorizzato il trasferimento dal Consiglio nazionale delle ricerche all'Università di Roma dei materiali relativi al programma San Marco di proprietà o in consegna allo stesso Consiglio nazionale delle ricerche.

ART. 5.

All'onere di lire 2.200 milioni derivante dal provvedimento sarà provveduto con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1967.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.